

COLLANA DI MONOGRAFIE

VETERINARIA
RIVISTA DI
SANTA PUBBLICA
VETERINARIA ITALIANA



Il canile rifugio, procedure e protocolli

*Filomena Iannino, Elisabetta Finocchi Mahne, Paolo Dalla Villa,
Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli,
Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci,*

28

Il canile rifugio, procedure e protocolli

*Filomena Iannino, Elisabetta Finocchi Mahne, Paolo Dalla Villa,
Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli,
Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci*



Jan Havicksz. Steen
(Leida, 1626 c. - Leida, febbraio 1679)
The merry family, L'allegria famiglia, 1668
Olio su tela, cm 141 × 110,5
Rijksmuseum, Amsterdam

Questa famiglia turbolenta sta facendo molto chiasso: il padre canta a squarciagola mentre alza un bicchiere; la madre e la nonna chiacchierano tra loro; i bambini suonano uno strumento a fiato e fingono di fumare una pipa. Il biglietto appeso alla mensola del caminetto recita la morale della storia: "Come canta il vecchio, così canterà il giovane". Come si comporteranno i bambini se i loro genitori danno un cattivo esempio?

Si ringrazia il Rijksmuseum di Amsterdam per l'immagine di copertina.
www.rijksmuseum.nl



*Questa rivista
è nata nel 1950 con il
nome di Croce Azzurra.
Dal 1954 si chiamerà
Veterinaria Italiana.*

Comitato direttivo

Silvio Borrello, Nicola D'Alterio, Antonia Ricci

Direttore responsabile

Giovanni Savini

Segreteria di redazione

Monica Bucciarelli, Laura Ambrogi

Amministrazione

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Campo Boario, 64100 Teramo, Italia

Progetto grafico e impaginazione

Paola Di Giuseppe

www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt

Il canile rifugio, procedure e protocolli/
Filomena Iannino*, Elisabetta Finocchi Mahne,
Paolo Dalla Villa, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci,
Greta Berteselli, Cristina Rapagnà,
Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci - [Teramo]:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ©2020.
56 pp. (Collana di Monografie; 28).
*f.iannino@izs.it

ISBN 9788893650038



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Campo Boario, 64100 TERAMO, Italia
telefono +39 0861 3321, fax +39 0861 332251 - www.izs.it


Prefazione

Il presente testo, redatto in collaborazione con medici veterinari liberi professionisti e con il Ministero della Salute, introduce talune procedure per la corretta gestione dei cani all'interno di canili rifugio. La stesura di appositi protocolli rappresenta un sistema efficace per valutare eventuali criticità e porre in essere azioni correttive da parte di chi si occupa direttamente degli animali, oltre che essere di ausilio nel corso dei controlli operati dalle autorità competenti.

Questo lavoro fa seguito al Manuale di Gestione dei Canili Rifugio pubblicato su "Veterinaria Italiana" nel 2014 e ne ripropone l'impostazione. I contenuti, tuttavia, sono stati rivisitati tenendo conto dell'apporto di altre istituzioni, quali il Ministero della Salute e dei cambiamenti sopraggiunti in questi anni a livello normativo.

In tale ottica, rivestono primaria importanza i protocolli relativi al benessere animale il cui approfondimento è rimandato al protocollo Shelter Quality.

Introduzione	7
Scopo del manuale	9
Parte I Gestione della struttura	
Requisiti strutturali	12
Gestione documenti e archiviazione	14
Piano di emergenza e di evacuazione	15
Gestione rifiuti	16
Controllo animali infestanti	18
Sicurezza	20
Formazione del personale	22
Controllo accessi	23
Parte II Aspetti sanitari	
Gestione dei nuovi ingressi	26
Gestione Sanitaria	27
Benessere: attività psicofisiche e valutazione	31
Alimentazione	33
Adozioni	35
Eutanasia	37
Cessione del cane	38
Parte III Normativa	
Normativa regionale	41
Normativa nazionale	50
Parte IV Bibliografia	
Bibliografia	55



Introduzione

In Italia la lotta al randagismo e la tutela degli animali sono principi cardine definiti dalla Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 che ha rappresentato un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita. La legge 281/91 prevede l'esplicito divieto di soppressione dei cani randagi vaganti quale misura di controllo del randagismo e il loro impiego nella sperimentazione.

La diretta conseguenza di ciò è che i cani rinvenuti vaganti, catturati e non restituiti ai proprietari sono ospitati presso canili (per periodi troppo spesso lunghi) in attesa di un'eventuale adozione o fino alla morte.

Nelle leggi regionali di attuazione della L.Q. 281/91 si distinguono principalmente due tipologie di canili, denominate canile sanitario e canile rifugio.

Il **canile sanitario** è una struttura di ricovero di prima accoglienza gestita, dal punto di vista sanitario, dalla ASL territorialmente competente. Nel canile sanitario vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura e sono effettuati l'identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e, ove previsto dalla norma regionale, la sterilizzazione.

Il **canile rifugio** è una struttura destinata al ricovero dei cani fino all'adozione (quindi spesso per lunghi periodi) realizzata e gestita da comuni, singoli o associati, o da privati. Nel rifugio l'assistenza veterinaria è assicurata da un medico veterinario libero professionista convenzionato con la struttura e il servizio veterinario della ASL territorialmente competente effettua la vigilanza ai sensi del DPR 320/54. Nel presente manuale ci occuperemo del canile rifugio, struttura che deve promuovere le adozioni e garantire il benessere degli animali ospitati.

In talune regioni d'Italia, la presenza di canili rifugio che ospitano animali anche oltre il limite della capienza massima, unitamente a un consistente numero di cani vaganti sul territorio, lascia intuire che, a distanza di quasi

30 anni dalla promulgazione della L.Q. 281/91, le iniziative fino ad oggi attuate non sono state sempre sufficienti per la prevenzione e per il contrasto del randagismo.

È necessario premettere che l'obiettivo della lotta al randagismo è quello di non avere cani vaganti sul territorio e utilizzare i canili solo per ospitare cani smarriti in attesa di rintracciarne i proprietari e cani i cui proprietari hanno rinunciato alla proprietà per qualsiasi motivo (es. malattia del proprietario, indigenza, morte del proprietario, ricovero del proprietario presso strutture sanitarie, ecc.).

Per ottenere ciò è essenziale

- diffondere la cultura del possesso responsabile degli animali attraverso la corretta formazione dei proprietari;
- aumentare l'identificazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;
- sterilizzare i cani vaganti;
- promuovere la sterilizzazione dei cani di proprietà.

Si ricorda che tra le cause più importanti del sovraffollamento dei canili vi è la mancata identificazione dei cani che non permette di restituirli ai padroni e l'abbandono di cucciolate indesiderate.

In ogni caso, solo quando le autorità territorialmente competenti applicheranno tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente, il randagismo comincerà a diminuire.

Fino ad allora i canili rifugio dovranno assolvere alla difficile funzione di garantire il benessere dei cani ospitati per lunghi periodi. La sfida di questi ultimi anni è stata quella di migliorare i servizi offerti sia agli animali che ai cittadini, definendo percorsi che possano portare all'ottimizzazione dei livelli gestionali fino alla certificazione da parte di un ente terzo. È essenziale che sia effettuata una costante verifica del mantenimento delle competenze e dei requisiti e la puntuale risoluzione delle non conformità. Il soddisfacimento dei requisiti deve essere misurabile e quindi dimostra-

bile alle parti interessate. La normativa vigente stabilisce i requisiti minimi "obbligatori" che ogni struttura che ospita animali deve possedere ma per una gestione idonea è opportuno anche soddisfare taluni "requisiti facoltativi". Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) rappresenta un sistema efficace per il miglioramento continuo della qualità nel lungo periodo.

Nel canile, in quanto struttura residenziale, gli ospiti rappresentano la componente di maggior rilievo, quella oggetto di tutela in tutte le attività e nell'intera organizzazione, e quindi deve essere assicurata la corretta relazione intra e interspecifica; per tali motivi, l'applicazione della normativa deve essere considerata solo il primo passo di un percorso di qualità. Solitamente l'attività di vigilanza si basa sulla verifica degli aspetti strutturali, della corretta identificazione degli animali (indicatori indiretti di benessere) e la relativa rilevazione di non conformità che possono sfociare in contestazioni anche di carattere penale.

Tale approccio tuttavia può determinare situazioni paradossali, in quanto data la diver-

sità delle norme regionali, il gestore di una struttura che ospita 250 cani (destinando loro 3.5 mq/soggetto) potrebbe essere accusato di maltrattamento o considerato un'eccellenza, a seconda del territorio in cui sorge il proprio canile rifugio.

La valutazione degli animali (indicatore diretto), anche in relazione al rispetto dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi, è un fattore determinante per un giudizio globale, fermo restando che alla mancanza di un requisito previsto dalla legge dovrebbe conseguire una sanzione amministrativa.

È auspicabile che i canili rifugio di vecchia concezione vengano sostituiti da parchi-canile, piccole strutture (50/75 cani) che permettono una gestione ottimale degli animali da parte degli operatori, oltre a presentarsi più fruibili per le visite finalizzate a eventuali affidi.

Il parco canile potrebbe ospitare, in base anche alle norme regionali, attività autofinanzianti quali corsi di formazione, ambulatori veterinari, pensioni temporanee, cimiteri per cani, ecc.

Scopo del Manuale

La finalità di questo manuale è quella di essere una guida facilmente consultabile per gli operatori del settore a qualsiasi livello di responsabilità e per le amministrazioni che si accingono alla costruzione o al risanamento di canili con la prerogativa di ottimizzare la gestione delle strutture attraverso un percorso di qualità.

Poiché ogni canile ha peculiarità diverse che riguardano collocazione, grandezza, situazione epidemiologica del luogo, ecc., devono essere elaborate specifiche procedure per ogni struttura, pertanto le indicazioni fornite nel presente manuale dovranno essere adattate e integrate alle singole realtà. Tutti i protocolli devono essere sviluppati e dettagliati con chiarezza al fine di sviluppare e mantenere standard elevati di gestione del benessere animale e condizioni ottimali di lavoro.

Nell'elaborazione dei suddetti protocolli si devono considerare i seguenti punti:

- creare un ambiente di vita per gli animali ospitati che rispetti le loro esigenze etologiche tale da evitare lo sviluppo di turbe comportamentali, risolverle o almeno non aggravare quelle già esistenti al momento del ricovero;
- innalzare il livello di adozioni **consapevoli** del canile, creando un ambiente consono per le visite del pubblico e aumentando l'adottabilità;
- creare un ambiente salubre nel quale si eserciti una adeguata prevenzione e gestione sanitaria;
- creare un ambiente sicuro per gli operatori;
- stabilire il percorso che porti il canile alla certificazione da parte di un ente terzo indipendente.

Nella prima e seconda parte del testo sono riportati i fattori indiretti e diretti che concorrono alla caratterizzazione generale di una struttura e soprattutto del benessere degli animali.

Si coglie infine l'occasione per riportare, a

mero titolo conoscitivo, uno stralcio della nota della prot. n. 5909 del 31/3/2010 emanata dal Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari:

[...] *La legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo – legge 281/91 – riguardo alle condizioni di vita degli animali ospitati nei canili, stabilisce che le suddette strutture debbono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie;*

- *l'art. 13 del trattato di Lisbona, ratificato con legge 2008, riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;*
- *la tutela del benessere animale comporta dei costi finanziari, che devono essere sempre determinati secondo il principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.), ossia attenendosi ai criteri di efficienza (rapporto tra risultati raggiunti e risorse impiegate) ed efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati).*

Premesso quanto sopra, ad avviso di questa Direzione, le Amministrazioni competenti debbono perseguire un razionale equilibrio tra l'esigenza economica di contenimento dei costi di gestione, al fine di evitare sprechi ed illecite speculazioni, e la tutela del benessere degli animali, in ottemperanza al vincolo giuridico di garantire buone condizioni di vita degli stessi e il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Si ricorda, per inciso, che tale principio è stato affermato anche in diverse sentenze, come, ad esempio, quella n. 1389/2003 del TAR Puglia, sede di Lecce.

In ordine alla determinazione di un congruo costo di gestione, precisando che questa Direzione nella fattispecie non ha competenza, si ritiene tuttavia opportuno riportare quanto emerso da un'indagine conoscitiva effettuata in ambito nazionale e cioè che, tenendo conto dei costi medi per personale, alimentazione,

cure e profilassi sanitarie, beni di consumo ed utenze varie, ai fini di una buona gestione risulta appropriato un costo oscillante approssimativamente fra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per cane, anche se in taluni casi può essere pa-

rimenti garantito un adeguato mantenimento degli animali con importi giornalieri più bassi, a condizione che vi sia capacità gestionale e presenza di personale, dipendente e/o volontario, adeguatamente formato. [...]

Parte I
Gestione della struttura

Requisiti strutturali

I requisiti previsti dalle norme costituiscono la base per la realizzazione di un canile rifugio che rispetti la nuova visione del rapporto uomo animale e che rappresenti un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

Il canile rifugio deve essere un luogo aperto ai cittadini, deve comunicare l'impegno a rispettare gli animali nelle loro esigenze fisiche ed etologiche e deve essere il luogo di riferimento per l'educazione della popolazione sul possesso responsabile dei cani.

È auspicabile che i canili di nuova costruzione prevedano aree e attrezzature per l'organizzazione di eventi formativi ed educativi e, se costruiti da privati, anche ambulatori o cliniche veterinarie aperti al pubblico. Inoltre i canili dovrebbero sempre avere dei locali dedicati agli adempimenti amministrativi e alla conservazione della documentazione relativa alle attività della struttura (uffici).

I canili sono classificati dal D.M 5 Settembre 1994 "industrie insalubri di I classe" in quanto produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi, pertanto le strutture di nuova costruzione devono essere collocate lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali. Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria ecc.) prevedono che queste strutture siano circondate da fasce di verde. È auspicabile comunque che i canili siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi, in modo da creare ampi spazi di ombra e integrarli visivamente all'ambiente circostante, creando contemporaneamente un valido isolamento acustico.

Nella progettazione dei canili di nuova costruzione deve essere considerato con attenzione il raggiungimento di una buona ventilazione ottenuta con accorgimenti strutturali o grazie ad una ben studiata collocazione dell'intera struttura. Ciò migliora la situazione igienico-sanitaria, allontanando i cattivi odori, mitigando le alte temperature e contribuendo a rendere più gradevole l'ambiente per gli animali, gli operatori e i visitatori. Altrettanto im-

portante è l'orientamento della struttura che dovrebbe essere rivolto a sud e nelle regioni più calde a sud-est.

In considerazione della necessità di permettere l'accesso al pubblico, è utile predisporre viali di percorrenza per i visitatori, rivestiti di materiale drenante o ricoperti di ghiaia e parcheggi esterni.

I canili rifugio dovrebbero prevedere almeno le seguenti strutture:

- Un locale adibito a ufficio e a ricevimento del pubblico
- Un'area per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature e relativo deposito
- Un locale adibito a cucina o a preparazione dei pasti con annesso deposito per alimenti
- Un locale refrigerato per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti
- Un locale di deposito rifiuti
- Spogliatoio e servizi igienici
- Infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza
- Locale di deposito farmaci o attrezzatura sanitaria non accessibile a personale non autorizzato
- Box per il ricovero di singoli soggetti o di più soggetti preferibilmente serviti da aree di sgambamento
- Reparto isolamento
- Reparto cuccioli

Oltre a quanto già previsto dalle singole leggi regionali, al cui capitolo si rimanda per eventuali approfondimenti, è assolutamente necessario tenere in opportuna considerazione una razionale disposizione delle singole strutture, dei locali e delle relative attrezzature come indicato di seguito:

- Gli spazi siano adeguati alle esigenze fisiche ed etologiche dei cani. Le esigenze di spazio variano secondo la mole e l'indole

- dei cani e, pertanto, non è possibile riferire misure ottimali valide in ogni situazione. E' stato osservato che i box suddivisi in tre aree (interna, esterna coperta e aperta scoperta) offrono un migliore riparo dalle intemperie e dal caldo estivo. Inoltre, al solo scopo di dare un'indicazione, si ricorda che la Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013 della regione Emilia-Romagna dispone che box individuali, con area di sgambamento aggiuntiva, abbiano dimensione minima di 9 m², misura che si avvicina maggiormente alle esigenze di spazio degli animali rispetto a quelle previste da numerose leggi regionali.
- Le strutture di nuova costruzione siano progettate in modo da privilegiare box multipli (2-5 cani). In linea generale nei box multipli i cani dovrebbero disporre unitariamente almeno dello stesso spazio che avrebbero nei box singoli.
 - Siano presenti aree o locali che mantengano temperature adeguate per cani con esigenze particolari (per. es. non al di sotto dei 15° gradi per cuccioli e cani di taglia piccola e a pelo raso).
 - Siano previste delle aree destinate ai cuccioli, adeguatamente arricchite con attrezzature ludiche per il corretto sviluppo comportamentale anche al fine di ottenere un indice di adottabilità ottimale.
 - Siano presenti delle aree di prima accoglienza nelle quali far sostare i cani appena arrivati dal canile sanitario in attesa di essere inseriti in un gruppo o nelle quali formare nuovi gruppi
 - Il reparto destinato ai soggetti problematici sia collocato in un'area distante dall'ingresso, lontano da fonti di stress e non accessibile ai visitatori. Cespugli e piante basse possono essere utili al cane timoroso o ansioso per sentirsi più al sicuro.
 - I box destinati ai cani pericolosi siano contigui, separati da doppie porte (a ghigliottina) azionabili dall'esterno in modo che gli operatori possano trasferire i cani da un box all'altro durante le pulizie, lavorando in sicurezza.
 - Le aree pavimentate siano costruite in materiale lavabile, disinfettabile, non sdruciolevole e lievemente pendenti (la pendenza non deve superare il 3%) in modo da permettere il rapido allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio presso i canali di scolo. È da sconsigliare l'uso di piastrelle in quanto possono rompersi per urti meccanici o possono scollarsi con la pressione dell'idropulitrice. Una buona soluzione può essere rappresentata da cemento trattato con resine speciali anche colorate (gradevoli alla vista), resistenti in ambienti esterni e che proteggono il cemento evitando la formazione di buche.
 - Gli spigoli e gli angoli siano arrotondati in modo da evitare il ferimento dei cani e degli operatori nonché gli accumuli di sporco.
 - Tutti i locali di servizio (cucine, ambulatori, ecc.) e i box chiusi siano protetti da zanzariere a maglie fitte che impediscano l'ingresso di zanzare e flebotomi.
 - Tutte le parti erbose siano mantenute costantemente rasate al fine di evitare che diventino ricettacolo di parassiti quali zecche.
 - Le porte di accesso ai box abbiano requisiti di robustezza e facilità di apertura e chiusura da parte degli operatori ma non dei cani.
 - I cancelli di accesso ai box abbiano la parte inferiore in materiale resistente agli urti e quella superiore in rete elettrosaldata con maglie che impediscano ai cani di infilarsi il muso o le zampe (ad esempio con maglie di 4 × 4 cm).
 - Le reti di recinzione sovrastino un muretto di cemento o laterizi. Tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie.
 - Siano sempre presenti aree di sgambamento esterne per consentire a tutti i cani l'esposizione all'aria aperta e un adeguato svolgimento dell'attività fisica.
 - I box siano forniti di cuccie in materiale lavabile e disinfettabile. È auspicabile che le cuccie abbiano una parete (o il tetto) smontabile in modo da rendere agevole la pulizia. In aggiunta a ciò, l'esperienza di

- campo indica che sono da preferirsi quelle a tettuccio piano, quindi fruibile dal cane, rispetto a quelle a tettuccio spiovente.
- Siano previsti dei sistemi di abbeverata automatica o, in alternativa, ci siano delle

procedure per garantire il costante rifornimento di acqua pulita.

- Siano presenti uffici predisposti per l'accoglienza del pubblico.

Gestione documenti e archiviazione

Presso il canile devono essere conservati i seguenti documenti o le relative copie:

- autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità competente;
- organigramma con l'identificazione del personale organico e dei volontari;
- convenzione di gestione;
- atto di incarico del direttore sanitario;
- registro di carico/scarico dei cani (anche informatizzato);
- registro farmaci (quando previsto);
- registro rifiuti speciali;
- documento informativo sull'orario e la modalità di apertura al pubblico;
- registro dei visitatori e percorso;
- documento informativo sulla procedura di affidamento;
- documento di valutazione del rischio per gli operatori;
- certificazioni di conformità degli impianti;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate
- regolamento della struttura con annessi protocolli (sanitario, mansionario, gestionale);
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista).

Presso i locali adibiti ad uffici devono essere inoltre conservati tutti i documenti di programmazione e organizzazione dei seguenti processi:

- Piano annuale di prevenzione (controlli periodici e protocolli profilattici);
- Piano alimentare;
- Protocollo di igiene ambientale e disinfezione;
- Procedura per lo sgambamento (che permetta di verificare l'attività fisica di tutti i cani e la relativa frequenza);
- Procedura per le adozioni;
- Procedura per la gestione rifiuti;
- Procedura di controllo degli animali infestanti;
- Procedure di biosicurezza per gli operatori;
- Piano di formazione per l'anno in corso e archivio degli anni precedenti;
- Procedura di gestione dell'ingresso visitatori;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Procedura per la corretta tenuta dei registri.

Negli stessi uffici devono inoltre essere conservati i documenti e gli atti che registrino il regolare svolgimento dei processi sopra menzionati al fine di monitorare le attività, individuare le eventuali azioni correttive e rendere l'intero processo trasparente.

È auspicabile che piani, procedure e tutti gli atti relativi siano gestiti in maniera informatizzata per permettere una gestione più precisa e all'occorrenza una immediata disponibilità dei dati.

Piano di emergenza e di evacuazione

Il canile può essere coinvolto in disastri ambientali di varia natura (dissesti idrogeologici, esondazioni, terremoti, avvelenamento atmosferico, ecc.) che richiedono una immediata evacuazione.

In questo contesto due aspetti appaiono rilevanti:

- le modalità di evacuazione;
- la sistemazione dei cani evacuati.

La modalità di evacuazione deve essere descritta da una apposita procedura che differisce a seconda dell'organizzazione del canile. Per la sistemazione dei cani evacuati è auspicabile avere delle apposite convenzioni con le strutture ricettive più vicine.

Strumenti indispensabili per una pronta ed efficiente evacuazione sono:

- gli elenchi degli operatori del canile aggiornati e prontamente accessibili che includano i loro indirizzi e recapiti telefonici,
- la planimetria del canile (vedi scheda tecnica) affissa all'ingresso della struttura;
- le attrezzature per il trasferimento degli animali (guinzagli, gabbie e automezzi) in numero adeguato al numero di cani;
- elenco dei canili, allevamenti e pensioni più vicini in cui venga anche indicata la capacità di accoglienza delle strutture

È necessario fare particolare attenzione che i

Scheda tecnica I. Planimetria.

La planimetria deve riportare:

- i box con l'indicazione della capienza;
- gli altri locali e le relative destinazioni di uso;
- le uscite di emergenza;
- i percorsi di fuga (colorati);
- le attrezzature antincendio (estintori, idranti, ecc.);
- la segnaletica di sicurezza;
- i punti di erogazione dell'acqua;
- la posizione del quadro con sganciatore elettrico;
- la posizione del rubinetto per la chiusura del gas;
- le cassette di medicazione.

percorsi di fuga siano sempre mantenuti liberi e che gli idranti e gli estintori siano sottoposti a controllo periodico, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla casa produttrice.

La procedura di evacuazione e i singoli allegati devono essere aggiornati ogni volta che si verificano le seguenti condizioni:

- variazioni negli edifici per quanto attiene sia alle strutture sia agli impianti;
- variazioni organizzative;
- nuove norme che richiedono modifiche;
- mutazioni nelle esigenze di sicurezza;
- significative variazioni numeriche degli animali nei box;
- variazioni nei recapiti degli operatori;
- variazioni nei percorsi di fuga.

I rifiuti prodotti dal canile sono riconducibili alle seguenti categorie:

- rifiuti urbani o rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- rifiuti sanitari pericolosi;
- rifiuti speciali.

Rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Rientrano in questa tipologia i rifiuti che derivano da attività di routine del canile e non presentando rischio tossico o infettivo e sono assoggettati alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. La raccolta ed il deposito devono essere organizzati in modo tale da evitare cattivi odori, disordine e inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo, carta e cartone devono essere rispettate le specifiche disposizioni comunali.

Gli scarti di giardinaggio possono essere smaltiti in appositi contenitori da compost ed essere utilizzati sui terreni della stessa struttura oppure, se di modica entità, dopo adeguata riduzione di volume, possono essere depositati presso un contenitore riportante la dicitura "rifiuto organico".

Gli Indumenti monouso, quando non utilizzati per attività medica o infermieristica, possono essere smaltiti presso gli appositi contenitori recanti la dicitura "raccolta indifferenziata".

Rifiuti sanitari pericolosi

Sono rifiuti derivanti dalle attività ambulatoriali, chirurgiche, mediche ed infermieristiche condotte presso gli ambulatori dei canili sanitari e rifugio o comunque praticate sugli animali del canile. Questi rifiuti devono essere identificati tramite il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formula-

ri di identificazione che devono essere conservati in ordine cronologico per 5 anni.

I rifiuti sanitari pericolosi sono suddivisi in:

1. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
2. rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo.

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Sono rifiuti provenienti da attività veterinaria che rispondono ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
- siano venuti a contatto con un qualsiasi liquido biologico, secreto od escreto, per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

Tutti i rifiuti pungenti e taglienti usati devono essere considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo per la possibilità di trasmettere al personale agenti patogeni.

Questi rifiuti devono essere conferiti in appositi contenitori rigidi a tenuta, recanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. I contenitori, una volta riempiti, devono essere chiusi ed inseriti in un altro apposito contenitore rigido.

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo

Appartengono a questa categoria i farmaci citotossici e citostatici.

Rifiuti speciali

Acque reflue

Le acque reflue di lavaggio di un canile (sanitario, rifugio, pubblico o privato), non possono essere destinate a spandimento sul suolo,

Scheda tecnica II. Rifiuti.

Rifiuto	Caratteristiche	Gestione
Rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani	Non presentano rischio tossico o infettivo	Come i rifiuti urbani
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali o venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile	Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo	Farmaci citotossici e citostatici	Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione
Rifiuti speciali	Acque reflue e deiezioni	Depurate in loco o avviate a depurazione

devono invece essere depurate in loco o avviate ad un depuratore.

La depurazione in loco può essere effettuata tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Le acque reflue depurate possono essere scaricate in acque superficiali (canali, torrenti o eventualmente fossi poderali).

Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta autorizzata e a tenuta, di capacità adeguata, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte autorizzate.

Smaltimento carcasse

Le carcasse dei cani non soggette a provvedimenti di polizia veterinaria devono essere avviate ad un impianto autorizzato di termodistruzione, previa certificazione veterinaria da conservare presso gli uffici del canile per

almeno 2 anni. I canili possono essere dotati di impianti di termodistruzione autonomi, altrimenti il responsabile del canile si può avvalere di una ditta di trasporto autorizzata dalla ASL per l'avvio alla termodistruzione. Deve essere presente un frigorifero dedicato allo stoccaggio temporaneo delle carcasse in attesa del prelievo da parte della ditta. La carcassa deve essere trasportata in un sacco monouso sufficientemente resistente e a tenuta. La sepoltura, quando prevista dalla normativa, può rappresentare una valida soluzione per parchi canile di piccole dimensioni.

Smaltimento feci

Le feci rimosse con le acque di lavaggio possono essere smaltite come acque reflue (vedi paragrafo acque reflue).

Le feci raccolte a secco possono essere immesse in contenitori a tenuta e rimosse periodicamente tramite ditte autorizzate.

Controllo animali infestanti

Nei canili il controllo di specie animali infestanti (pest) assume a particolare importanza in considerazione della gravità dei danni che possono causare tra i quali ricordiamo:

- danni meccanici alla struttura;
- imbrattamento dell'ambiente;
- imbrattamento e distruzione delle scorte alimentari;
- diffusione di malattie infettive.

Gli infestanti più comuni sono rappresentati da mosche, zanzare, flebotomi, blatte, coleotteri, ratti, topi, uccelli.

Nei canili rifugio sono più frequenti le infestazioni in quanto le strutture sono spesso collocate in aree periurbane circondate da campagna e provviste di aree verdi destinate allo sgambamento.

I mezzi di controllo degli infestanti sono molteplici e tra questi negli ultimi anni sono andate affermandosi strategie di lotta integrata (Integrated pest management - IPM). I programmi di IPM sfruttano diverse informazioni (come ad esempio il ciclo di vita del parassita, l'interazione parassita/ambiente, le modalità di diffusione, la sensibilità ai vari metodi di lotta ecc.) per raggiungere una maggiore efficacia e una riduzione dell'uso degli agenti chimici.

Le strategie di lotta integrata comprendono:

- monitoraggio e identificazione dei pest;
- prevenzione;
- controllo.

Monitoraggio

Il monitoraggio si basa sull'ispezione visiva e sull'uso di trappole. L'ispezione visiva degli ambienti viene effettuata per rilevare i segni della presenza di specie infestanti (materiali rosicchiati, animali o insetti morti, ragnatele, escrementi, impronte, ecc.).

L'uso di trappole specifiche consente di rilevare la presenza di infestanti non rilevabili alla ispezione visiva.

Prevenzione

La prevenzione si basa su:

1. pulizia dei locali, delle cucce e degli ambienti esterni che deve essere accurata e a cadenza giornaliera e deve essere preceduta dalla rimozione di eventuali ostacoli fisici (scatole, attrezzi, ecc.);
2. eliminazione di ogni eventuale fessurazione delle strutture murarie, delle porte e degli infissi;
3. installazione di reti metalliche su tutte le finestre;
4. cura costante del verde (le zone a manto erboso devono essere rasate e le zone cespugliose devono essere potate regolarmente).

Controllo

Il controllo degli infestanti è solitamente affidato a ditte specializzate, tuttavia conoscere i principali metodi di controllo è importante per verificare il lavoro svolto.

I mezzi di controllo possono essere fisici, biologici, chimici e meccanici.

Mezzi di controllo fisici

- Ultrasuoni;
- vapore;
- congelamento con azoto liquido.

Mezzi di controllo biologici

Si basano prevalentemente sull'utilizzo di insetti antagonisti ed agenti patogeni (virus, batteri, protozoi, nematodi). Nei canili può essere utile l'utilizzo del *Bacillus thuringiensis* per il controllo delle zanzare.

Mezzi di controllo chimici

I principi attivi utilizzabili nella lotta ai pest sono riportati nel Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012.

Scheda tecnica III. Piano di controllo pest.

Formazione e addestramento degli operatori

Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati sulla rilevazione dei segni di presenza di pest (presenza di materiali rosicchiati, feci, carcasse, impronte, ecc.) e sulle misure di prevenzione e controllo.

Piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile.

Piano di prevenzione

Il piano di prevenzione deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile.

Piano di controllo

Il piano di controllo deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile che deve essere adeguata periodicamente in base ai dati di monitoraggio.

Mezzi di controllo meccanici

I mezzi di controllo meccanici sono rappresentati dalle trappole.

In commercio esistono molti tipi di trappole finalizzate alla cattura sia di roditori che di insetti.

Il responsabile del canile deve effettuare una corretta valutazione dei rischi per gli operatori e attuare una efficace prevenzione.

I rischi più comuni sono rappresentati da:

- infortuni;
- zoonosi.

Infortuni

Possono essere riconducibili a 3 gruppi principali:

- infortuni dovuti a caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti del canile;
- infortuni dovuti alla conduzione delle attività;
- infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti.

Gli infortuni dovuti a caratteristiche strutturali si verificano soprattutto quando le costruzioni non sono ben progettate e ben mantenute.

Tra le cause più frequenti ricordiamo:

- pavimenti sdruciolevoli e soluzioni di continuità che possono causare scivolamenti e cadute;
- angoli, spigoli e rifiniture che possono causare tagli, graffi, escoriazioni;
- impianti elettrici che possono causare folgorazioni.

Le attività lavorative che più frequentemente possono essere causa di infortuni sono rappresentate da:

- immagazzinamento e prelievo di fusti (alimenti, agenti chimici, ecc.);
- spostamenti di animali.

Gli infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti possono essere riconducibili a:

- eccessivo affollamento dei box;
- presenza di animali con disturbi comportamentali;

- eccessiva familiarità degli operatori con gli animali e conseguente diminuzione dell'attenzione.

Prevenzione infortuni

Gli infortuni legati alle caratteristiche delle strutture possono essere prevenuti attuando le misure riportate nel capitolo "Requisiti Strutturali".

Gli infortuni legati allo svolgimento delle attività possono essere prevenuti predisponendo rigorose procedure per l'esecuzione standardizzata delle attività lavorative.

Gli infortuni legati a eccessiva familiarità o a errato atteggiamento verso gli animali possono essere ridotti o eliminati con un'adeguata formazione degli operatori.

In ogni caso deve essere prevista un'assicurazione per la struttura e/o per gli operatori/volontari.

Zoonosi

Per zoonosi si intende qualsiasi malattia e/o infezione trasmessa direttamente o indirettamente dagli animali all'uomo e viceversa; possono essere causate da batteri, miceti, parassiti, virus e veicolate da vettori.

I più comuni agenti di zoonosi sono:

- *Campylobacter*;
- *Salmonella*;
- *Escherichia coli*;
- *Giardia*;
- Dermatofiti
- *Leishmania*;
- *Leptospira*;
- *Echinococco*;
- *Toxocara canis*;
- *Ancylostoma*;
- *Dirofilaria immitis*;
- *Dirofilaria repens*.

Scheda tecnica IV. Sicurezza operatori.

Gli operatori prima di entrare nella parte del canile che ospita gli animali devono cambiarsi nei locali destinati a spogliatoi per indossare adeguati indumenti, eventualmente monouso

Gli addetti alle operazioni di pulizia devono indossare stivali con soles antiscivolo

Lo spostamento dei cani e la somministrazione di alimenti devono avvenire secondo precisa procedura

L'eventuale impiego di sostanze chimiche disinfettanti che provocano irritazione delle vie respiratorie deve essere comunicato per tempo a tutti gli operatori. L'accesso ai locali potrà avvenire solo al termine dell'effetto tossico della sostanza chimica usata

A fine lavoro gli operatori devono lasciare gli indumenti in appositi contenitori di raccolta distinti per quelli da avviare al lavaggio e quelli monouso. Se sono entrati in contatto con animali o luoghi sospetti di infezione dovranno provvedere alla propria disinfezione prima di passare nella cosiddetta zona pulita

Le modalità di trasmissione possono essere:

1. morsi o graffi;
2. contatto con sangue infetto e altri liquidi biologici;
3. puntura di insetti;
4. contatto con liquami;
5. semplice contatto con l'animale.

- controllo clinico dei cani in ingresso;
- profilassi vaccinali;
- trattamenti antiparassitari per parassiti interni e esterni;
- disinfestazione degli ambienti;
- pulizia accurata, disinfezioni dei locali;
- dieta individuale, sana e bilanciata per favorire un buono stato di salute e una adeguata risposta immunitaria;
- uso di dispositivi di protezione individuale per gli operatori;
- eventuale separazione fisica/quarantena degli animali (da valutare bene per gli effetti negativi sul benessere a causa dell'isolamento sociale).

Prevenzione

Benché presso i rifugi arrivino animali transitati dal canile sanitario e quindi già sottoposti a controlli sanitari, è comunque importante adottare misure preventive delle zoonosi quali:

Formazione del personale

Tutti gli operatori del canile devono essere adeguatamente formati, a partire dal responsabile che sarebbe opportuno ottenesse un riconoscimento di idoneità da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente (così come previsto per allevamenti e pensioni in talune regioni).

Il responsabile deve garantire che tutti gli operatori abbiano una formazione e un addestramento adeguati allo svolgimento delle proprie attività per:

- operare in relazione al proprio livello di competenza;
- costruire un buon rapporto con gli animali, gli altri operatori e i volontari;
- conoscere adeguatamente le esigenze etologiche e sanitarie degli animali;

Scheda tecnica V. Piano di formazione.

Il responsabile del canile d'intesa con il direttore sanitario deve redigere un piano annuale di formazione e aggiornamento per tutto il personale, definendo:

- gli obiettivi
 - gli argomenti
 - il target dei partecipanti
 - la durata
 - il periodo di erogazione.
-

- conoscere le procedure applicate nel canile e la normativa vigente.

Come già detto in premessa è auspicabile che il canile rifugio eroghi formazione con personale esperto.

Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento è opportuno prevedere anche periodi di tirocinio per ogni operatore.

Controllo accessi

Al canile accedono quotidianamente sia coloro che vi lavorano (direttore, operatori, veterinari, fornitori, volontari) sia visitatori, pertanto l'ingresso nelle diverse aree deve essere diversificato secondo le attività e il ruolo svolto.

Alcune strutture quali ambulatorio, infermeria, sala operatoria, locale di deposito della scorta farmaci, box degli animali malati o pericolosi, possono essere frequentati esclusivamente da personale autorizzato dal responsabile del canile o dal medico veterinario.

Gli elenchi delle persone autorizzate per le strutture ad accesso limitato devono essere conservati presso gli uffici per tutto il periodo di validità.

I visitatori esterni hanno accesso al canile in orari prestabiliti e resi noti tramite apposita

cartellonistica affissa all'ingresso della struttura. Possono essere programmati appuntamenti su richiesta telefonica in orari al di fuori dell'apertura. Tutti i locali non direttamente destinati al ricovero degli animali devono essere debitamente identificati.

La presenza di apposita cartellonistica segnala i percorsi per il pubblico che visita la struttura durante gli orari di apertura del canile.

È opportuna la presenza di piantine in cui si segnala la localizzazione del luogo in cui ci si trova.

Si ricorda che è auspicabile che i canili siano aperti al pubblico per più giorni alla settimana e preferibilmente durante i giorni prefestivi e festivi.

Scheda tecnica VI. Modalità di accesso al canile e ai locali.

All'interno della struttura è vietato l'ingresso con mezzi motorizzati non autorizzati

Non è consentito ai visitatori accedere nelle aree dove sono ospitati gli animali senza la presenza e il consenso degli operatori addetti

Gli operatori non autorizzati non possono accedere ai locali ad accesso limitato (per es. ambulatorio, uffici)

Durante gli eventi, il pubblico deve percorrere le vie segnalate da apposite frecce o da indicazioni equivalenti che indichino il percorso più breve e diretto alla struttura dove l'evento avrà luogo

I volontari possono accedere al canile per collaborare nelle attività di pulizia della struttura e di cura degli animali, previa apposita autorizzazione nella quale siano definiti orario e modalità di frequenza

Scheda tecnica VII. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato nel canile.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al responsabile del canile specificando:

- nome; - cognome; - data di nascita; - indirizzo;
- estremi di un documento d'identità;
- autodichiarazione relativa all'assenza di carichi penali pendenti per maltrattamento di animali;
- partecipazione a corsi sulla cura degli animali;
- giornate di disponibilità.

Per i giovani volontari di età compresa tra 16 e 18 anni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.

Parte II
Aspetti sanitari

Gestione dei nuovi ingressi

L'ingresso di nuovi cani nella struttura rappresenta un momento di elevato stress per gli animali e un rischio di introduzione di malat-

tie e per questo motivo è essenziale porre particolare attenzione alle procedure di gestione dei nuovi ingressi.

Scheda tecnica VIII. Documentazione nuovi ingressi.

Documentazione di scorta all'ingresso di un cane

Il cane in ingresso nel canile rifugio proveniente dal canile sanitario è scortato dalla seguente documentazione:

a) documento di iscrizione all'anagrafe canina attestante:

- codice identificativo del microchip; - razza del cane; - sesso; - data o periodo di nascita;
- mantello; - taglia; - nome; - data iscrizione;
- segni particolari; - note.

b) documento dell'autorità che dispone il ricovero e la motivazione (ad esempio rinvenimento, cattura, rinuncia alla proprietà, sequestro).

Nel caso di rinuncia alla proprietà deve esserene specificata la motivazione.

c) cartella clinica contenente almeno le seguenti informazioni:

- visita clinica con l'indicazione della data, esito ed eventuali diagnosi;
- esami di laboratorio, con l'indicazione della data e dell'esito;
- terapie effettuate con l'indicazione della data, dei dosaggi e della durata;
- trattamenti antiparassitari sia esterni che interni con l'indicazione della data, dei dosaggi e della durata del trattamento;
- vaccinazioni con indicazione della data;
- indicazione e descrizione di eventuali disturbi comportamentali.

Nel caso il cane non provenga dal canile sanitario, è importante che il responsabile del rifugio stabilisca una procedura per la raccolta delle informazioni sopra riportate

Scheda tecnica IX. Registro di carico e scarico.

Nel registro di carico e scarico degli animali ospitati devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- microchip dell'animale; - data di entrata; - provenienza;
- generalità del proprietario (sindaco per i cani vaganti o privato cittadino in caso di rinuncia);
- data e causa di morte; - data di adozione/affidamento;
- destinazione del cane in caso di affidamento o adozione.

Gestione sanitaria

La gestione sanitaria di un canile rifugio ha come obiettivi fondamentali:

- tutelare il benessere degli animali;
- prevenire le patologie degli animali;
- curare le patologie di qualsiasi natura degli animali;
- prevenire le malattie trasmissibili all'uomo.

La gestione sanitaria del canile vede a capo un medico veterinario come direttore sanitario ma a vari livelli e a diverso titolo coinvolge tutti gli operatori.

Una buona gestione sanitaria porta al miglioramento delle condizioni generali di benessere degli animali e degli operatori e alla riduzione dei costi delle spese mediche riducendo l'incidenza delle malattie e migliorando l'indice di adottabilità. Per ottenere ciò, tutte le attività del canile e in maniera particolare l'alimentazione, la gestione corretta delle nuove introduzioni, l'igiene ambientale, la gestione controllata del personale e del pubblico in entrata e in uscita devono essere oggetto di costante monitoraggio.

Al fine di una corretta gestione della salute degli animali, oltre alla conoscenza della normativa sull'utilizzo dei farmaci, i canili rifugio dovrebbero essere provvisti di:

- box di isolamento;
- locale di deposito farmaci e antisettici ad uso topico;
- locali adibiti ad ambulatorio o clinica o ospedale veterinario;
- sala e box di degenza.

È inoltre utile potersi avvalere di un laboratorio di analisi (interno o esterno).

È fortemente auspicabile che nei canili rifugio privati dotati di ambulatori o cliniche veterinarie vi siano accessi separati per i cani padronali e quelli del canile.

Si ricorda che secondo il DPR 320/54 "I veterinari liberi esercenti, i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea con-

segna ed a qualsiasi titolo sono tenuti alla denuncia per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata."

Protocolli di prevenzione e cartelle cliniche

Prevenzione

La prevenzione delle malattie infettive nel canile si basa su una conduzione gestionale che limiti l'esposizione ai patogeni e mantenga gli ospiti del canile in uno stato di salute tale da renderli meno inclini ad ammalarsi.

In tale ottica ogni canile rifugio deve redigere ed attuare un piano per analisi di laboratorio e per le profilassi antiparassitarie e vaccinali. Tale piano deve essere redatto in relazione alla situazione epidemiologica del territorio, del canile ed eventuali obblighi previsti dalle singole norme regionali (es. leishmania in alcune regioni). A tal proposito si sottolinea come l'accertamento delle cause di morte degli animali, anche attraverso esami necroscopici, ha una funzione di prevenzione di nuovi focolai e inoltre contribuisce al monitoraggio delle cause di morte diventando un indice della qualità di gestione del canile.

Nel piano annuale dei controlli periodici possono essere compresi: visite cliniche, controlli sierologici, esami emocromocitometrici, biochimico-clinici e esami delle feci.

Oltre alla regolare profilassi per gli ectoparassiti, l'alta incidenza di malattie trasmesse da vettori in alcune zone (per es. leishmaniosi, filariosi, erlichiosi, borreliosi, ecc.), rende indispensabile oltre al trattamento diretto degli animali anche disinfestazioni ambientali periodiche.

I protocolli vaccinali variano secondo l'area geografica, il numero di animali ospitati, l'intensità del turn-over, l'anamnesi collettiva e individuale e la situazione del canile e sono

stabiliti del medico veterinario responsabile della struttura in coerenza anche con quanto già effettuato nel canile sanitario. Le linee guida per la vaccinazione del cane e del gatto stilate dal Vaccination Guidelines Group (VGG) della World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) pubblicate e aggiornate nel 2015 possono rappresentare un ottimo riferimento per la scelta dei vaccini di base (core) o facoltativi (non core) e dei protocolli vaccinali. Nelle stesse linee guida sono reperibili utili indicazioni circa gli esami sierologici necessari per la documentazione e il monitoraggio delle risposte immunitarie e un paragrafo sulle reazioni avverse.

Nella Scheda Tecnica XI sono riportati gli interventi di prevenzione di base da attuare su tutti gli animali.

Cartella clinica

Nella cartella clinica devono essere conservati tutti i documenti di registrazione attestanti i controlli, le diagnosi, le terapie, gli interventi chirurgici, i trattamenti e qualsiasi altro documento che può fornire informazioni circa la salute del cane. Le cartelle cliniche aggiornate consentono di avere sempre a disposizione la storia clinica del cane e rappresentano la base per elaborare un puntuale quadro epidemiologico della struttura.

È opportuno ricordare che il benessere fisico e quello psicologico del cane non possono

essere separati, pertanto nella cartella clinica vanno annotate anche le eventuali diagnosi di disturbi comportamentali e i percorsi terapeutici messi in atto da personale esperto in medicina comportamentale del cane. È opportuno inserire nella cartella clinica un prospetto che riporti i dati e le informazioni illustrati nella Scheda Tecnica XII.

Scheda tecnica X. Vaccinazioni.

Per i trattamenti profilattici obbligatori previsti dalla normativa si rimanda alla legge 281/91, art. 2, comma 5.

Nei canili italiani sono, di solito, ritenuti “**core**” le seguenti vaccinazioni:

- Parvovirus-2 canino;
- Virus del cimurro;
- Adenovirus-2 canino.
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Canicola
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Icterohaemorrhagiae
- *Leptospira interrogans* sierogruppo Australis
- *Leptospira kirschneri* sierogruppo Grippotyphosa

Solitamente rientrano nelle “**non core**” le seguenti vaccinazioni:

- *Bordetella bronchiseptica*;
- Virus Parainfluenzale-3;
- *Borrelia burgdoferi*;
- Herpesvirus-1 canino;
- *Leishmania infantum*;
- Coronavirus canino;
- *Microsporium canis*;
- *Babesia canis*.

I vaccini devono essere conservati in frigorifero, secondo le indicazioni del produttore e usati entro la data di scadenza.

Scheda tecnica XI. Piani di prevenzione.

Tipo di intervento	Tempi
Vista medica con esame obiettivo generale	Almeno due volte l'anno
Esame feci e trattamento per parassiti intestinali	L'esame almeno due volte l'anno e il trattamento secondo necessità
Trattamento antiparassitario per parassiti interni	Su indicazione veterinaria in relazione alla situazione epidemiologica e al tipo di prodotto usato
Trattamento antiparassitario per parassiti esterni	Su indicazione veterinaria in relazione a tipo di prodotto usato e a situazione climatica
Esami sierologici (p.e. leishmania, dirofilaria)	Almeno una volta l'anno nelle zone endemiche; con frequenza da stabilirsi in corso di epidemia; secondo i piani regionali laddove previsti
Vaccinazioni	Secondo protocollo individuale

Tutti gli interventi possono essere fatti con maggior frequenza su alcuni o su tutti i cani se particolari situazioni cliniche lo richiedano. Altri esami e altre azioni preventive possono essere inseriti nel piano di prevenzione in base alla situazione epidemiologica o geografica del canile.

Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione

Tra i disinfettanti che possono essere utilizzati:

- alcool
- composti a base di cloro
- aldeidi
- iodofori
- composti di ammonio quaternario.

Gli alcool sono battericidi ma non sporicidi e agiscono denaturando le proteine.

I composti a base di cloro hanno un ampio spettro di attività, sono economici e sono veloci da utilizzare, ma sono anche corrosivi ed instabili.

Le aldeidi devono essere usate in soluzione acquosa e possono essere utilizzate sia sotto forma gassosa che liquida. Possiedono azione battericida, fungicida, virulicida e a determi-

nati valori di pH anche sporicida. L'aldeide più usata è la glutaraldeide.

Gli iodofori, come soluzioni di iodio, sono utilizzati come disinfettanti della cute e delle mucose. Le soluzioni diluite hanno un elevato potere battericida ma la presenza di materiale organico riduce la loro attività.

I composti quaternari d'ammonio sono ampiamente utilizzati come disinfettanti e antisettici e normalmente sono inattivati da acqua dura, sapone e residui anionici. Possiedono azione fungicida, battericida e virulicida (limitatamente ai virus lipofili). Il loro uso è ottimale per la sanitizzazione ambientale di superfici quali pavimenti, sanitari e muri.

Ferma restando quindi la possibilità di scegliere i prodotti più confacenti alle esigenze pratiche, si ribadisce che **le operazioni di pulizia (con acqua, idropultrici, ecc.) devono essere eseguite solo dopo aver fatto allontanare il cane dal box.**

Scheda tecnica XII. Cartella clinica.

Foto	- nome; - microchip; - razza; - sesso; - mantello; - taglia; - data di nascita (se conosciuta o indicativa); - data di ingresso nel canile; - motivo di consegna al canile (per es. rinvenuto vagante, sequestrato, consegnato dal proprietario).
Visite cliniche (tutte le visite effettuate compresa quella presso il canile sanitario)	Data di effettuazione, nome del veterinario, esito
Esami di laboratorio	Data, richiedente ed esito
Trattamenti antiparassitari	Data, prodotto usato, veterinario
Vaccinazioni	Data, vaccino usato, veterinario
Terapie	Data, protocollo terapeutico, veterinario prescrittore
Interventi chirurgici	Data, ambulatorio di esecuzione, equipe chirurgica
Visite comportamentali	Data, diagnosi, nome del veterinario, terapia prescritta
Dieta	Tipo di dieta, durata, veterinario prescrittore

Scheda tecnica XIII. Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione.

Far uscire i cani e sistemarli in luogo asciutto. Rimuovere tutte le parti mobili. Tutti gli oggetti presenti, in maniera particolare ciotole e abbeveratoi, devono essere accuratamente detersi e risciacquati.

Lavare e disinfettare con prodotti efficaci ed attendere i tempi di azione. La scelta dei prodotti è fatta dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

Risciacquare abbondantemente con acqua calda in modo da rimuovere i residui di disinfettante.

Allontanare l'acqua in eccesso.

Far rientrare i cani solo quando l'ambiente è sufficientemente asciutto.

N.B. Anche le aree di sgambamento devono essere tenute pulite con la rimozione almeno quotidiana dei rifiuti organici solidi.

Gestione dei farmaci

La prescrizione del farmaco può essere fatta solo dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

Le modalità di tenuta delle scorte dei medicinali deve rispettare quanto indicato dagli art. 80; 82 e 84 del Dlgs. 193/2006.

I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla scorta presentata ai servizi veterinari della ASL competente per territorio con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano responsabili della tenuta di scorte. I medicinali devono essere custoditi in idonei locali chiusi o in armadi accessibili solo al veterinario responsabile delle scorte e devono essere conservati, in luogo adeguato, pulito, non esposto a umidità, luce o sbalzi termici.

La prescrizione avviene con ricetta elettronica come riportato nel manuale operativo della ricetta elettronica veterinaria di cui al link: <https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/manuale.html>.

I documenti d'acquisto dei farmaci devono essere conservati per tre anni.

Gli operatori che affiancano il veterinario nelle somministrazioni devono essere adeguatamente formati e rispettare rigorosamente la posologia prescritta. La legislazione vigente prevede che vengano immediatamente segnalate le sospette reazioni avverse ai farmaci al Ministero della Salute o ai centri regionali di farmacovigilanza (<http://www.salute.gov.it/FarmacoVigilanzaVetModule/FarmacoVigVetServlet>).

Benessere: attività psicofisiche e valutazione

La collocazione dei cani in canile può essere causa di stress attribuibili a molte cause. Le più frequenti sono rappresentate da:

- spazi confinati, spesso ristretti;
- dinamiche relazionali alterate o assenti sia con l'uomo che con altri cani;
- mancanza di esercizio fisico;
- mancanza di stimoli ambientali.

I segnali di stress possono essere rappresentati da: alterazioni del comportamento alimentare (es. coprofagia), movimenti in circolo prolungati (circling), paure, fobie, intolleranza verso altri animali, iperattività o leccamento, grattamento e vocalizzazioni eccessive.

L'attività fisica può ridurre gli effetti avversi del confinamento, soprattutto se associata al contatto con l'uomo e a esercizi mirati alla stimolazione mentale.

La necessità di attività motoria varia secondo l'età, la mole, la razza, il periodo fisiologico, lo stato di salute, tuttavia è possibile individuare riferimenti temporali minimi per ottenere effetti positivi sullo stato di benessere psicofisico dei cani.

I cani che hanno accesso ad una zona esterna direttamente dal box, necessitano di attività di movimenti in aree di sgambamento per almeno un'ora al giorno.

Cani che non hanno accesso diretto ad una zona esterna del box (fermo restando l'obiettivo di dismettere questo tipo di strutture),

necessitano dell'accesso alle aree di sgambamento per almeno un'ora, due volte al giorno. Per migliorare la capacità di socializzazione e apprendimento e diminuire lo stress dei cani è altresì importante seguire le seguenti indicazioni:

- gli operatori devono instaurare un rapporto di scambio comunicativo (visivo, gestuale e vocale) con i cani;
- i cuccioli senza madre devono essere posti in una nursery con un adulto di buona indole che li aiuti nelle relazioni sociali intraspecifiche;
- devono essere organizzate aree attrezzate con percorsi e oggetti ludici;
- devono essere organizzate attività mirate a migliorare le capacità cognitive, sociali e di apprendimento;
- devono essere impostati percorsi mirati di riabilitazione per i soggetti che manifestano disturbi comportamentali.

Esercizi che stimolano l'attività mentale, condotti per almeno 25 minuti al giorno, esercitano un'importante azione sinergica con l'attività motoria. Detti esercizi possono riguardare giochi condotti con o senza l'uso di arricchimento ambientale, attività di abituazione (p.e. a pettorine e collari) e attività di educazione. Attraverso la stesura di un programma e di procedure che permettano di verificare lo svolgimento delle attività dei cani è possibile

Scheda tecnica XIV. Attività psicofisiche.

Di seguito si elencano le principali attività psicofisiche di base:

- educazione e training;
- abituazione all'uso di collari, pettorine, museruola e guinzaglio;
- abituazione alle manipolazioni;
- attività di socializzazione con conspecifici e con persone (vedi capitolo "Adozioni);
- accesso quotidiano alle aree di sgambamento e, dove possibile, passeggiata al guinzaglio per favorire il comportamento di esplorazione dell'ambiente;
- attività ludico-sportive con inserimento di arricchimenti ambientali che permettono al cane di sviluppare e allenare le proprie capacità.

anche calcolare il numero degli operatori di cui il canile deve disporre. Tutte queste attività migliorando lo stato psicofisico e le competenze sociali dei cani, contribuiscono ad aumentare l'indice di adottabilità e a diminuire il numero di restituzioni al canile dei cani adottati (vedi paragrafo "Adozioni").

Oltre alle ispezioni interne e ai controlli istituzionali, è consigliabile effettuare almeno annualmente una auto-valutazione della situazione del canile sul benessere degli animali ospitati, che può essere fatta attraverso l'applicazione del protocollo Shelter Quality (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_pubblicazioni/ProtocolloShelterQuality_IT_maggio2018.pdf).

Tale protocollo prende in considerazione quattro principi di benessere (corretta alimentazione, ricovero adeguato, buono stato di salute, comportamento appropriato) e consente di:

- ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di benessere dei cani;
- identificare eventuali fattori di rischio.

Il protocollo è stato studiato per poter essere utilizzato non solo da autorità competenti veterinarie ma anche da operatori di canili adeguatamente formati sull'applicazione del protocollo e sulle nozioni di base in materia di comportamento, benessere, salute e gestione dei cani in canile (vedi capitolo "Formazione del personale").

Alimentazione

L'alimentazione è fondamentale per un buono stato di salute degli animali e pertanto la dieta deve essere valutata dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato. La dieta deve rispondere alle esigenze nutrizionali (caloriche, proteiche, vitaminiche, ecc.) degli animali ma anche rispondere a criteri di appetibilità e per la sua formulazione si devono prendere in considerazione:

- l'età dell'animale
- la mole
- la razza
- la stagione
- l'attività fisica
- lo stato fisiologico o parafisiologico (p. es. gravidanza)
- la presenza di patologie

È importante redigere un programma alimentare nel quale vengano definiti:

- la tipologia di alimenti (ad esempio preparati industriali o alimenti base per la preparazione dei pasti);
- le modalità di preparazione;
- le modalità e i tempi di somministrazione;
- le quantità;
- le misure igieniche da rispettare nella preparazione e nella somministrazione.

Eventuali esigenze dietetiche particolari riferibili a stati patologici (per es. insufficienza renale, diabete ecc.) o a specifici momenti fisiologici (per es. allattamento, crescita, ecc.) devono essere annotati nella cartella clinica.

Alimenti

Gli alimenti devono essere conservati in ambienti puliti, asciutti e protetti da agenti infestanti (topi, ratti, ecc.). I locali di deposito degli stessi e la cucina devono avere finestre protette da zanzariere.

Gli spazi degli ambienti e i lavandini devono

essere ampi per garantire i movimenti degli operatori e le operazioni di pulizia.

I pasti devono essere somministrati a orari fissi e regolari.

La dieta può basarsi sull'uso di preparazioni estemporanee di alimenti o di prodotti industriali (crocchette, mangimi umidi inscatolati). Nei canili è possibile utilizzare sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione come indicato dalla nota congiunta delle Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare del 28.12.2015 del Ministero della Salute.

È comunque vietato l'utilizzo per l'alimentazione di olio di cucina esausto e rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale.

Tali sottoprodotti possono provenire solo da imprese alimentari registrate e riconosciute in base Reg.(CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004, e il loro utilizzo è consentito solo nell'ambito della medesima provincia in cui sono ubicati anche i canili.

L'utilizzo di tali sottoprodotti è subordinato a:

- registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009;
- registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'industria alimentare produttrice dei sottoprodotti;
- trattamento termico;
- il responsabile o gestore del canile deve notificare all'Autorità Competente Locale l'utilizzazione dei sottoprodotti;
- il proprietario dell'azienda produttrice deve detenere apposito registro in cui annotare la data dell'invio e il peso stimato dei sottoprodotti.

Inoltre, i canili rifugio possono utilizzare i pet food non idonei per motivi commerciali ai sensi della nota DGSAF prot. n. 8665 del 9 aprile 2020.

Le preparazioni estemporanee devono essere

Scheda tecnica XV. Alimenti.

Somministrazione alimenti

Gli alimenti devono essere riposti in ciotole singole ben pulite;
La quantità e la tipologia di alimento deve rispettare quanto disposto dal veterinario nel piano dietetico;
A fine pasto le ciotole devono essere ripulite da eventuali avanzi e lavate accuratamente.

Somministrazione acqua

Le ciotole per l'abbeveraggio devono essere lasciate a disposizione dell'animale con acqua fresca e pulita.

prodotte sulla base delle indicazioni del direttore sanitario del canile, in considerazione delle esigenze nutritive specifiche degli animali. L'alimentazione con prodotti industriali (crocchette o mangime umido) è sicuramente più agevole ed in molte situazioni consigliabile. In commercio esistono mangimi studiati per soddisfare particolari esigenze in condizioni fisiologiche (crescita, allattamento, gravidanza) o patologiche. È auspicabile che anche nei canili dove sono somministrati esclusivamente prodotti industriali sia conservato un registro di carico e scarico su supporto cartaceo o informatizzato che consenta di tenere sotto controllo sia le scorte che le scadenze.

Modalità di somministrazione

La somministrazione degli alimenti rappresenta un momento di grande importanza nell'interazione cane/uomo e cane/cane. Si sconsiglia l'uso di mangiatoie collettive. Ogni cane dovrebbe disporre della propria ciotola in modo da rispettare le prescrizioni quantitative per ogni animale. Per lo stesso motivo anche le mangiatoie a getto continuo fornite di "serbatoi" sono da sconsigliare. Queste ultime inoltre riducono l'interazione con gli operatori privandoli anche del ruolo di gestori delle risorse alimentari. Un buon sistema di distribuzione dell'acqua può essere costituito da abbeveratoi a riempimento automatico, che garantiscono la costante fornitura d'acqua anche nella stagione calda.

Adozioni

La permanenza dei cani nei canili rifugio dovrebbe essere temporanea e finalizzata all'adozione.

Ogni struttura dovrebbe individuare formalmente un responsabile delle adozioni con specifica formazione.

Nel processo di adozione i fattori principali da analizzare sono due:

- le aspettative dell'adottante;
- la capacità dell'adottante di gestire un determinato soggetto (che dipende dall'esperienza e dalla formazione).

Conseguenze da evitare sono:

- restituzione/abbandono/maltrattamento;
- aggressioni (che a volte possono essere molto gravi).

L'iter dell'adozione è particolarmente complesso e deve incentrarsi sull'incrementare il numero di cani adottati e limitarne al massimo il loro ritorno in canile. Un cane adottato e poi restituito al canile è sottoposto a stress elevato dovuto ai cambiamenti dei riferimenti sociali e ambientali che richiedono sforzi adattativi che vengono frustrati con possibile insorgenza di stati ansiosi dell'animale.

Per incrementare le adozioni è necessario incentivare le visite al canile, utilizzare i social network per pubblicizzare e far conoscere i cani del canile pronti per l'adozione, attraverso foto e schede con caratteristiche sanitarie e caratteriali.

Per aumentare il numero di visite al canile è necessario che:

- gli orari di apertura al pubblico siano tali da far sì che i visitatori abbiano un'ampia possibilità di accesso soprattutto durante i giorni festivi;
- il canile abbia un aspetto gradevole, curato architettonicamente, pulito, ordinato, e ben mantenuto anche per quanto riguarda la distribuzione e la manutenzione del verde;

- i cani siano puliti e alloggiati in box ben tenuti;
- la rumorosità, soprattutto quella dovuta all'abbaiare dei cani, sia contenuta mediante accorgimenti che limitano le fonti di stress per gli animali.

Il canile deve essere un luogo nel quale le famiglie possono incontrare gli animali e operare una scelta di adozione informata e consapevole.

Il canile come presidio di lotta al randagismo deve essere il punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione del concetto di possesso responsabile.

Particolare cura dovrà essere data alla distribuzione di materiale divulgativo che informi su tutti gli aspetti connessi alla presenza di un cane in famiglia.

Scheda tecnica XVI. Materiale divulgativo per l'adottante (volantini e poster).

Domande per chi vuole adottare

Di seguito si riporta uno spunto per lo sviluppo di materiale divulgativo rivolto ad aspiranti adottanti:

1. Tutti i membri della famiglia sono d'accordo a prendere un cane?
2. Hai abbastanza tempo da dedicare al cane?
3. Hai calcolato l'impegno temporale necessario per le uscite quotidiane (per i cani giovani almeno 4) per l'espletamento delle esigenze fisiologiche e per praticare l'attività motoria di cui ogni cane ha bisogno?
4. Hai preventivato i costi che dovrai affrontare (alimentazione, igiene, spese mediche)?
5. Sei adeguatamente informato sugli adempimenti da mettere in atto quando il tuo cane frequenta luoghi pubblici (per. es. uso di buste e palette per rimuovere gli escrementi)?
6. Hai considerato che il cane, rappresenta un impegno aggiuntivo nel tenere pulita la casa?
7. Hai previsto un'adeguata sistemazione per il cane durante i periodi di vacanza?
8. Hai considerato che il cane è un animale sociale che soffre se costretto alla solitudine per molte ore al giorno?
9. Sei pronto ad impegnarti a lungo termine?

La scheda tecnica "Materiale divulgativo per l'adottante" è un esempio di indicazioni da fornire a coloro che intendono adottare.

L'adozione dovrebbe essere preceduta da un periodo di affidamento temporaneo di almeno tre mesi.

L'affidamento deve essere registrato in anagrafe, in quanto comporta un cambio di detentore e l'interruzione, da parte del Comune, dell'erogazione del mantenimento del cane.

L'affidamento temporaneo deve avvenire in seguito a una dichiarazione scritta dell'adottante che accetta controlli da parte del canile che possono avvenire in qualsiasi momento, e senza preavviso. **Detti controlli devono essere fatti da personale debitamente formato che utilizza check list validate dal veterinario della struttura o da un veterinario comportamentalista.**

L'affidamento definitivo avviene se il comportamento del nuovo proprietario dimostra una corretta gestione del cane.

I dati delle adozioni e degli affidi devono essere registrati e conservati in un apposito registro (anche informatico) e devono riguardare almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome del proprietario;
- data dell'affido/adozione;
- data dell'eventuale restituzione al canile;
- breve relazione dell'operatore cinofilo o del veterinario comportamentalista o del direttore sanitario sulle condizioni di salute del cane e sulle motivazioni che ne hanno determinato la restituzione.

Queste informazioni, possono aiutare a identificare non solo l'indice di adottabilità dei cani ma anche l'idoneità delle persone ad adottare un cane.

L'adozione deve essere registrata anche sul registro di carico e scarico. Il passaggio di proprietà deve essere riportato sull'anagrafe canina regionale e i documenti aggiornati devono essere forniti all'adottante. È opportuno consegnare all'adottante anche una copia della cartella clinica nella quale devono essere riportate eventuali diagnosi di malattie e trattamenti profilattici, terapeutici, chirurgici e comportamentali effettuati.

L'adottante prima dell'adozione deve documentare la maggiore età con carta di identità o patente di guida e l'assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali con autocertificazione.

Le generalità dell'adottante devono essere indicate su apposita scheda, nella quale dovranno anche essere riportate le dichiarazioni circa la reale disponibilità di risorse adeguate dell'adottante (per es. spazi idonei) e i doveri e le responsabilità che deve sottoscrivere.

Si coglie l'occasione per precisare che mentre le adozioni dai canili rifugio sono improntate sulle "garanzie di buon trattamento" (281/91) e sul rispetto della normativa vigente (p.e. iscrizione in anagrafe e sterilizzazione) esistono purtroppo altre forme di adozione che non danno le medesime garanzie.

Infatti in molti casi i cani recuperati dal territorio non vengono fatti passare dai canali ufficiali per cui vengono ceduti, anche tramite trasporti non idonei senza identificazione e sterilizzazione.

Eutanasia

La Legge quadro 281/91, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, ha stabilito che la soppressione di cani e gatti può avvenire solo con eutanasia e soltanto se "gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità".

Alla comprovata pericolosità fa riferimento l'Art. 672 c.p. "omessa custodia e malgoverno degli animali", **di competenza degli organi preposti all'ordine pubblico, a difesa dell'incolumità fisica delle persone (minacciata da un cane)** e il Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi comprende l'abbattimento forzato degli animali. La Legge n. 189/04 vieta qualunque uccisione degli animali per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.); La stessa legge punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" (Art. 544 ter C.p.).

Per non incorrere nel reato di maltrattamento, l'eutanasia, così come indicato dall'etimologia di questo termine, non deve provocare alcuna sofferenza all'animale. I cani su cui è esercitata l'eutanasia, in genere, sono già in stato di stress dovuto ad una patologia fisica o comportamentale. È compito del medico veterinario condurre l'eutanasia in maniera da non aggravare lo stato di stress o provocare ulteriori sofferenze quali dolore e ansia.

Per questo motivo, prima di eseguire le procedure di eutanasia vere e proprie, è indispensabile che il veterinario scelga, in base ad aggiornate conoscenze medico-scientifiche, il miglior protocollo anestesilogico a seconda del caso.

I farmaci impiegati per l'eutanasia dell'animale devono essere detenuti e somministrati solo dal veterinario che adotta tutte le precauzioni per evitare rischi da contatto accidentale. Gli animali soppressi devono essere distrutti o posti in luoghi inaccessibili ad altri animali; La procedura di eutanasia dei cani riconosce le seguenti fasi:

Scheda tecnica XVII. Eutanasia.

Valutazione

Verificare se il cane è in una delle condizioni previste per l'abbattimento (stato di comprovata pericolosità, malattia grave o incurabile).

Trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento

Il contenimento deve essere praticato da personale esperto in maniera da non impartire stress, angoscia o aumentare lo stato di sofferenza del cane.

Anestesia

I protocolli anestesilogici sono scelti in base alle buone pratiche veterinarie. Indipendentemente dal protocollo utilizzato, l'anestesia indotta nell'animale deve essere sempre profonda.

Somministrazione dei farmaci per l'eutanasia

I farmaci per l'eutanasia devono essere somministrati da un medico veterinario.

Compilazione dei documenti e dei registri previsti

La morte deve essere riportata nel registro di carico e scarico con indicazione della data di decesso e motivo della morte.

Smaltimento dell'animale soppresso

L'animale deceduto deve essere avviato a un impianto inceneritore. Se il canile non possiede un proprio impianto, deve essere stoccato in congelatore sino al ritiro da parte della ditta autorizzata che provvederà al trasporto presso un impianto di incenerimento autorizzato.

- valutazione;
- trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento (da tener presente che questa fase può essere eliminata qualora le condizioni fisiche del cane rendano difficile o stressante lo spostamento);
- anestesia profonda, preceduta da eventuale sedazione;
- somministrazione del farmaco eutanasi;
- compilazione dei documenti e registri previsti (certificato di morte, scarico dell'animale dal registro di carico/scarico e **comunicazione all'anagrafe canina**);
- smaltimento dell'animale soppresso secondo la normativa in vigore.

Cessione del cane

In talune regioni è prevista la possibilità di cedere il proprio cane al canile a titolo definitivo. Tale prassi, che trova giustificazione in caso di decesso o impossibilità (fisico/economica) del padrone, deve essere oggetto di controllo da parte del servizio veterinario ufficiale al fine di

evitarne un ricorso incontrollato. La richiesta di cessione deve essere presentata al Sindaco e deve essere prevista la registrazione in anagrafe per evitare che la stessa persona possa riprendere altri animali nelle medesime condizioni.

Parte III
Normativa

Normativa regionale

Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale n. 127 del 27 dicembre 2013.

Deliberazione n. 213 del 28 marzo 2011
Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011

Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2007
Cimiteri per animali d'affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007

Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 1 (straordinario) dell'11 febbraio 2004

Legge Regionale n. 86 del 21 settembre 1999
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 39 del 13 ottobre 1999

Legge Regionale n. 31 del 9 aprile 1997
Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997

Legge Regionale n. 27 del 3 aprile 1995
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995.

Legge Regionale n. 34 del 31 maggio 1994
Finanziamento costruzione canili sanitari
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 25 del 24 giugno 1994

Legge Regionale n. 15 dell'11 febbraio 1992
Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 8 del 5 marzo 1992

Legge Regionale n. 26 del 6 aprile 1989
Modifiche ed integrazioni alla LR 16.6.87, n. 31 concernente: "Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese"
Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989

Regione Basilicata

Legge Regionale n. 46 del 30 novembre 2018
Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione

Legge n. 35 del 6 dicembre 2017
Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali. Succ. mod. con LR 29 giugno 2018, n. 11

Delibera regionale n. 20160000022 del 12 gennaio 2016
Presa d'atto dell'accordo tra il ministero della salute, la regione Basilicata e l'Ente Nazionale Protezione Animali onlus (ENPA) per l'avvio nella regione Basilicata del progetto pilota contro il fenomeno del randagismo

Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 2003
Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e realizzazione della spesa per l'esercizio 2003
Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 11 del 4 febbraio 2003

Legge Regionale n. 3 del 24 febbraio 2009

Cimiteri per animali d'affezione

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 10 del 01 gennaio 2009

Legge Regionale n. 6 del 25 gennaio 1993
Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione
Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993

Provincia autonoma di Bolzano

Legge Provinciale n. 9 del 15 maggio 2000
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano n. 23 del 30 maggio 2000, Supplemento ordinario.

Legge Provinciale n. 16 dell'8 luglio 1986
Interventi per la protezione degli animali
Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano (Prov.) n. 31 del 22 luglio 1986

Regione Calabria

Decreto del presidente della giunta regionale n. 32 del 11 maggio 2015

Decreto del presidente della giunta regionale n. 51 del 19 maggio 2014, modificativo del DPGR-CA n. 197 del 20 dicembre 2012
Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 197 del 20 dicembre 2012
Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria. Obiettivo SVET
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 16 gennaio 2013

Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000

Legge Regionale n. 41 del 5 maggio 1990
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 12 gennaio 1990

Regione Campania

Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27 giugno 2014
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Deliberazione n. 2131 del 7 dicembre 2007
Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2008

Deliberazione n. 1214 del 23 settembre 2005
Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 9 novembre 2005

Deliberazione n. 1276 del 7 ottobre 2005
Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre 2005

Deliberazione n. 3438 del 12 luglio 2002
Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002

Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Campania speciale del 29 novembre 2001

Legge Regionale n. 36 del 2 novembre 1993
Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993

Regione Emilia Romagna

Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013
Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero di cani e gatti, oasi e colonie feline

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 121 dell'8 maggio 2013

Legge Regionale n.3 del 29 marzo 2013
Modifiche alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale).

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 3 29.03.2013

Delibera Giunta Regionale 647/2007
Indicazioni tecniche in attuazione alla Legge Regionale 5/05 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 75 del 5 giugno 2007

Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005
Norme a tutela del benessere animale
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005

Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000
Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 10 aprile 2000

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge regionale n. 5 del 13 marzo 2015
Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012,

n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015

Legge Regionale n. 20 dell'11 ottobre 2012
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012

Legge Regionale n. 134 del 10 giugno 2011
Modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alla strutture di ricovero

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011

Decreto del Presidente della Regione n. 171 del 6 giugno 2002

Legge Regionale n. 39/1990. Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002

Legge Regionale n. 39 del 4 settembre 1990
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 5 settembre 1990

Regione Lazio

Deliberazione della giunta regionale n. 621 del 25 ottobre 2016

Deliberazione della giunta regionale n. 43 del 29 gennaio 2010

Deliberazione n. 394 del 29 maggio 2009
Istituzione dell'Osservatorio per i Diritti degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Attività di Promozione dell'Anagrafe Canina Regionale

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2009

Regolamento Regionale n. 1 del 27 gennaio 1997
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990
Norma sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997

Deliberazione n. 920 del 21 dicembre 2006
Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 18 febbraio 2005 e adozione nuove Linee Guida relative all'applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007

Deliberazione n. 487 del 3 luglio 2007
Approvazione Linee Guida per la ripartizione dei fondi regionali per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati e/o a rischio di riproduzione incontrollata e per la costruzione e/o il risanamento dei canili pubblici. Revoca della DGR 1370/98. 30-8-2007
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2007

Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997

Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990

Regione Liguria

Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000

Legge Regionale n. 16 del 24 marzo 1994
Nuove norme in materia di randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 13 aprile 1994

Regione Lombardia

Legge Regionale n. 15 del 29 giugno 2016
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 27, suppl. del 4 Luglio 2016

Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009

Regolamento Regionale n. 2 del 5 maggio 2008
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008

Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006
Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2006
(Supplemento Ordinario n. 1 del 25 luglio 2006)

Legge Regionale n. 30 dell'8 settembre 1987
Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987
(Supplemento Ordinario n. 2 del 9 settembre 1987)

Regione Marche

Legge regionale n. 18 del 20 aprile 2015
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.37 del 30 Aprile 2015

Delibera della giunta regionale n. 1172/2005

Recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 93 del 22 ottobre 2010

Regolamento Regionale n. 2 del 13 novembre 2001
Attuazione della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e succ. modd.
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 134 del 22 novembre 2001

Legge Regionale n. 74 del 29 dicembre 1997
Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1998

Legge Regionale n. 25 del 18 marzo 1997
Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997

Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997

Regione Molise

Delibera di giunta regionale n. 806 del 18 dicembre 2012
Programma 2013-2015 per la prevenzione del randagismo e per la gestione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1 febbraio 2013

Legge Regionale n.12 del 24 giugno 2011
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005, recante "nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina"
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1 luglio 2011.

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005
Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005

Legge Regionale n. 11 del 4 marzo 1992
Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1992

Regione Piemonte

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7753 del 30 ottobre 2018
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Finanziamenti statali per attività sanitaria in materia di prevenzione del randagismo di animali.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7387 del 7 aprile 2014
Recepimento dell'Accordo Rep. n. 5/CU del 24/1/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1751 del 24 aprile 2014

Legge Regionale n. 27 del 4 novembre 2009
Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009

Legge Regionale n. 22 del 6 agosto 2009
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 7 agosto 2009

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 giugno 2008
Integrazioni al Regolamento Regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008

Deliberazione n. 35-5274 del 12 febbraio 2007

Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2007

Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2005
Modifiche alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20)

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005

Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004

Legge Regionale n. 39 del 7 aprile 2000
Cimiteri per animali d'affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000

D.C.R. 697/1993 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4359 Regolamento n. 2 dell'11 novembre 1993

Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1993

Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993
Tutela e controllo degli animali da affezione

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993

Regione Puglia

Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 10 febbraio 2020

Deliberazione della giunta regionale n. 1223 del 4 luglio 2013.

Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 24 luglio 2013

Deliberazione n. 2505 del 27 novembre 2012
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai Comuni e all'Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 186 del dicembre 2012

Legge Regionale n. 34 del 12 dicembre 2006
Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15 dicembre 2006

Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 1996
Integrazione della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996

Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995
Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995

Regione Sardegna

Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018
Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifica art. 4 e allegati n. 9, 10, 11

Deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 44/35 del 14 dicembre 2010

Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l'identificazione elettronica animale e per la gestione anagrafe animale

Delibera della Giunta Regionale n. 38/13 del 9 novembre 2010

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo

Delibera n. 17/39 del 27 aprile 2010

L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione

Ministero della Salute

*Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27 luglio 2006
Revoca dell'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999

Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999

Legge Regionale n. 35 del 1 agosto 1996

Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina»

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell'8 agosto 1996

Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994

Regione Sicilia

Deliberazione n. 468 del 19 novembre 2018

Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo.

Decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011

Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15

Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000

Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo

Direttiva Assessorato per la Sanità n. 1059 del 12 giugno 2009

Controllo del randagismo - misure a tutela dell'incolumità pubblica

Decreto 13 dicembre 2007

Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 2008

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007

Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 gennaio 2007

Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 6 aprile 2007

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 27 giugno 2002

Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 ottobre 2002

Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo

Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000

Regione Toscana

Delibera n. 943 del 6 ottobre 2015
Linee guida per l'istituzione del Soccorso Animali

Delibera n. 1153 del 30 novembre 2015
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva le "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", in armonizzazione con la L.R. 59/2009.

Legge regionale n. 9 del 20 gennaio 2015
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
Bollettino ufficiale della regione Toscana - n. 4 del 23.1.2015

Delibera n. 1233 del 22 dicembre 2014
Linee d'indirizzo per l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate

Decreto del presidente della giunta regionale n. 53/R del 1 ottobre 2013
Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 4 agosto 2011
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43" (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2011

Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tu-

tela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009

Legge Regionale n. 90 del 4 dicembre 1998
Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998

Legge Regionale n. 43 dell'8 aprile 1995
Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995

Legge Regionale n. 89 del 30 dicembre 1989
LR 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale n.4 del 28 marzo 2012.
Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Bollettino Ufficiale provincia di Trento n. 14 del 3 aprile 2012

Regione Umbria

Legge regionale n. 11 del 2015
Testo unico in materia di sanità Titolo XVI, Capo IV (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), Capo V (Prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo) e Capo VI (Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate)

Deliberazione n. 255 del 10 giugno 2013

Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 19 gennaio 2005
Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. recepimento e linee guida vincolanti

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 23 febbraio 2005

Regione Valle d'Aosta

DGR n. 1162 del 28 giugno 2013

Modifiche ed integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione
Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione approvate con DGR N. 1731 del 24.08.2012 ai sensi art.4 comma 2 della L.R. n. 37/2010

DGR n. 1731 del 24 agosto 2012

Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione
Linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione ai sensi art. 4 comma 2 della L.R. n. 37/2010.

Legge regionale n. 37 del 22 novembre 2010
Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 14 dicembre 2010

Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 1994
Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione
Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 10 maggio 1994

Regione Veneto

Legge Regionale n.17 del 19 giugno 2014

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 24 giugno 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 6 febbraio 2007

Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Modifica D.G.R. 243 del 7 febbraio 2006

Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 7 febbraio 2006

Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993.
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993.

Normativa nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

Regolamento di polizia veterinaria

Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954

Legge 14 agosto 1991 n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

Ministero della Sanità

Decreto 14 ottobre 1996

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996

(annullato con decreto 19 novembre 1998)

Ministero della Sanità

Circolare 14 maggio 2001, n. 5

Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003

Recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003

Legge 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2004

Ministero della Salute

Decreto 13 maggio 2005

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005

Decreto 2 novembre 2006

Individuazione delle associazioni e degli enti

affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio 2007

Ministero della Salute - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 06 maggio 2008

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 28 luglio 2009

Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010

Ministero della Salute

Ordinanza 14 gennaio 2010

Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010

Legge 4 novembre 2010, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010

Accordo 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2013)

Ministero della Salute

Ordinanza 12 luglio 2019

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2019

Ministero della Salute

Ordinanza 18 luglio 2019

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2019

Parte IV
Bibliografia

Bibliografia

1. American Animal Hospital Association. 2011. AAHA Canine Vaccination Guidelines, Veterinary Practice Guidelines, traduzione italiana VetPedia.
2. Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
3. Bertoldi I. & Pattacini O. 2004. Analisi strutturale del canile: le normative e le opzioni in cani ospitati in canile sanitario. Università di Pisa. *Annali della facoltà di Medicina Veterinaria*, **57**, 189-196.
4. American Animal Hospital Association (AAHA) Canine Vaccination Task Force; Welborn L.V., DeVries J.G., Ford R., Franklin R.T., Hurley K.F., McClure K.D., Paul M.A. & Schultz R.D. 2011. 2011 AAHA canine vaccination guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc*, **47** (5), 1-42.
5. Day M.J., Horzinek M.C. & Schultz R.D. 2010. Guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **51**, 1-32.
6. Day, M.J., Horzinek M.C. & Schultz R.D. 2010. WSAVA guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **51** (6), e1-e32.
7. Furlanello T. 2008. La gestione sanitaria del canile: aspetti pratici. In Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
8. Gazzano A., Mariti C., Himmelman M., Caòderisi L., Niccolini A., Ruggeri G., Guidi G., Ducci M., Martelli F. & Sighieri C. 2004. Valutazione della cortisolemia in cani ospitati in canile sanitario. *Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa*, **57**, 189-196.
9. Hennessy M.B., Voith V.L., Mazzei S.J., Buttram J., Miller D.D. & Linden F. 2001. Behavior and cortisol levels of dogs in a public animal shelter, and an exploration of the ability of these measures to predict problem behavior after adoption. *Applied Animal Behaviour Science*, **73**, 217-233.
10. Houpt K.A. 1991. Domestic Animal Behaviour for Veterinarians and Animal Scientist. 2nd edition, Iowa State University Press, Ames (Iowa).
11. Iannino F., Salucci S., Maitino A. & Ricci L. 2014. Manuale di gestione dei canili rifugio. *Veterinaria Italiana*, Collana di monografie, Monografia 24.
12. Levi D. 2008. Ricoveri per animali da compagnia. Biosicurezza a tutela delle attività produttive del territorio. Un progetto. In Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
13. Levi D., Fossati P., Michelazzi M. & Fassione E. 2009. Aggressività canina: Cani pericolosi e strumenti di valutazione. *La Settimana Veterinaria 646: dossier 04-12*.
14. Mainardi D. 1999. Dizionario di etologia. Edizioni Einaudi, Torino.
15. Marchesini R. 1997. Animali di città. Red edizioni, Milano.
16. Marchesini R. 2004. Canone di zooantropologia applicata. Edizioni Apeiron, Bologna (Italia).
17. Marchesini R. 2004. L'identità del cane. Edizioni Apeiron e Comunicazione S.r.l., Bologna (Italia).
18. Marchesini R. 2007. Il canile come presidio zooantropologico. Da struttura problema a centro di valorizzazione del rapporto con il cane. Edizioni Medico-Scientifiche, Torino.
19. Matassa R. 2010. Linee guida per la corretta gestione dei canili e delle strutture rifugio. *30giorni*, **3** (8), 21-23. FNOVI & ENPAV, Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto".

20. Matassa R. 2010. Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità. *30giorni*, **3** (8), 15-20. FNOVI & ENPAV, Corso FAD "La tutela del benessere del cane e del gatto".
21. Menor-Campos D.J., Molleda-Carbonell J.M. & López-Rodríguez R. 2011. Effects of exercise and human contact on animal welfare in a dog shelter. *Veterinary Record*, vetrecd4757.
22. Mertens Petra A. 2001. Aggressività canina. In Horwitz D.F., Mills D.S., Heath S. (eds). Terapia comportamentale del cane e del gatto. Edizioni AISEAB, Torino.
23. Ministero della Salute. Nota congiunta della Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare del 28.12.2015. Raccolta e utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi ai sensi del Reg. (CE) 1069 2009.
24. Mornement K.M., Coleman G.J., Toukhsati S. & Bennett P.C. 2010. A Review of Behavioural Assessment Protocols Used to Determine the Adoption Suitability of Australian Shelter Dogs. *J Appl Anim Welf Sci*, **13**(4), 314-329.
25. Natoli E., Totino R., Alfieri L., Vassallo G., Donato S. & Fantini C. 2001. Determinazione della personalità dei cani ospitati presso il presidio canile sanitario per la formulazione di schede individuali ai fini dell'adozione. *Il progresso veterinario*, **LVI**, 12.
26. Newbury S., Blinn M.K., Bushby P.A., Cox C.B., Dinnage J.D., Griffin B., Hurley K.F., Isaza N., Jones W., Miller L., O'Quin J., Patronek G.J., Blackmore M.S. & Spindel M. 2010. Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters Association of shelter veterinarians.
27. Notari L. 2004. Dal canile a casa vostra. Edizioni Calderini de Il Sole, Bologna (Italia).
28. Petrantoni G. 2007. Problemi di bioetica in canile. In Marchesini R. (eds.) Il canile come presidio zooantropologico. Edizioni Medico Scientifiche S.r.l., Torino (Italia).
29. Posage J.M., Thomas D.K. & Bartlett P.C. 1998. Determining factors for successful adoption of dogs from an animal shelter. *JAVMA*, **213** (4),478-482.
30. Regione Piemonte. Direzione Sanità prevenzione veterinaria. ASL TO3 S.C. 2011. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario. Manuale di buone pratiche per gli animali d'affezione parte I – II – III.
31. Reisner I.R. 2003. Differential diagnosis and management of human-directed aggression in dogs. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, **33** (2), 303-320.
32. Reisner I.R., Erb H.E. & Houpt K.A. 1994. Risk factors for behavior-related euthanasia among dominant-aggressive dogs: 110 cases (1989-1992). *JAVMA*, **205**, 855-863.
33. Scarlett J.M., Salman M.D., New J.G. & Kass P.H. 1999. Reason for relinquishment of companion animals in U.S. animal shelters: selected health and personal issues. *J Appl Anim Welf Sci*, **2**(1), 41-57.
34. Scheifele P., Martin D., Clark J.G., Kemper D. & Wells J. 2012. Effect of kennel noise on hearing in dogs. *Am J Vet Res*, **73**(4), 482-489.
35. Segurson S.A., Serpell J.A. & Hart B.I. 2005. Evaluation of a behavioural assessment questionnaire for use in the characterization of behavioural problems of dogs relinquished to animal shelters. *JAVMA*, **227**(11), 1755-1761.
36. Sternberg S. 1999. Sue Sternberg presents a guide to choosing your next dog from shelter. Ed Sternberg S.
37. Taylor K.D. & Mills D.S. 2007. The effect of the kennel environment on canine welfare: a critical review of experimental studies. *Animal Welfare, Potters Bar Then Wheathampstead*, **16** (4), 435.

